



**PROVINCIA
DI
GROSSETO**

**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI
ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ
DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI
ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

INDICE

ART. 1 - FONTI NORMATIVE.....	3
ART. 2 - SOGGETTI INTERESSATI.....	4
ART. 3 - REQUISITI MORALI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA.....	4
ART. 4 - REQUISITI E TITOLI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE.....	4
ART. 5 - REQUISITI E TITOLI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE.....	5
ART. 6 - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.....	6
ART. 7 - CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE.....	6
ART. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE.....	7
ART. 9 - SESSIONE D'ESAME E ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME.....	10
ART. 10 - COMMISSIONE D'ESAME.....	10
ART. 11 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE.....	12
ART. 12 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA.....	14
ART. 13 - ESAMI DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE.....	16
ART. 14 - SUPERAMENTO PARZIALE DELLE PROVE D'ESAME.....	18
ART. 15 - RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	19
ART. 16 - ALBO PROVINCIALE.....	19
ART. 17 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE DI TEORIA O ISTRUTTORE DI GUIDA.....	19
ART. 18 - REVOCA DELL'ABILITAZIONE.....	20
ART. 19 - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	20
ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE.....	21



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

ART. 1 - FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conseguimento dell'abilitazione di Insegnante e di Istruttore di autoscuola, in base a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 coordinato con il D.M. 34/2024, "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola", e quanto stabilito da:
 - a Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 123 (Autoscuole);
 - b Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17.05.1995, n. 317 art. 9 e 10;
 - c Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 105 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha attribuito alle Province le funzioni relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di Istruttore di guida ed Insegnante di teoria nelle autoscuole;
 - d Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - e Accordo Stato, Regioni, Enti Locali inerente "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.105, comma 3 del D.lgs. 112/98" sottoscritto in data 14 febbraio 2002 punto 5);
 - f Legge 7.4.2014 n. 56 art. 1, comma 85, lett. b) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni ha confermato, tra l'altro, quale funzione fondamentale delle Province quella in materia di "autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato";
2. Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le Province possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento coordinato della organizzazione e dell'espletamento degli esami su base sovraprovinciale o regionale.



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

ART. 2 - SOGGETTI INTERESSATI

1. Sono interessati quei soggetti che intendono esercitare la professione di Insegnanti di Teoria ed Istruttori di Guida nelle autoscuole ai sensi dell'art. 123, comma 7 D.Lgs 285/92, "Nuovo Codice della Strada".
2. Per poter esercitare la professione di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida nelle autoscuole è necessario conseguire l'"Attestato di Qualifica Professionale" rilasciato dal Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia, a seguito del superamento di esame.

**ART. 3 - REQUISITI MORALI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI INSEGNANTE DI
TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA**

1. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 così come successivamente modificata ed integrata, dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed inoltre le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.

**ART. 4 - REQUISITI E TITOLI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI
INSEGNANTE**

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di Insegnante di autoscuola sono i seguenti:
 - a) età non inferiore a diciotto anni;
 - b) diploma di istruzione secondaria superiore. Il titolo di studio deve essere rilasciato a norma dell'ordinamento scolastico dello Stato italiano, o ai sensi dei trattati e delle direttive



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

U.E.; per i titoli conseguiti presso uno Stato estero è richiesto il possesso al momento della presentazione della domanda, dell'apposito provvedimento di riconoscimento (equipollenza) da parte delle autorità competenti, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs 165/2001;

c) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana.

2. La revoca della patente di cui al comma al comma 1 lett. c), comporta la decadenza dall'abilitazione.

**ART. 5 - REQUISITI E TITOLI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI
ISTRUTTORE**

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di Istruttore di autoscuola sono i seguenti:

a) età non inferiore a ventuno anni;

b) diploma di istruzione secondaria superiore. Il titolo di studio deve essere rilasciato a norma dell'ordinamento scolastico dello Stato italiano, o ai sensi dei trattati e delle direttive U.E.; per i titoli conseguiti presso uno Stato estero è richiesto il possesso al momento della presentazione della domanda, dell'apposito provvedimento di riconoscimento (equipollenza) da parte delle autorità competenti, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs 165/2001;

c) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:

- I. BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
- II. A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

- III. BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - IV. A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - V. BE e CE speciali, per gli istruttori ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. c), comporta la decadenza dall'abilitazione.

ART. 6 - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

- 1. La buona conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il rilascio del titolo. La verifica di tale conoscenza è effettuata dalla Commissione in corso d'esame che formula il giudizio di "Sufficiente" o "Insufficiente".
- 2. Il giudizio di: "Insufficiente" di cui al comma 1 costituisce impedimento alla prosecuzione dell'esame da parte del candidato.
- 3. E' considerato di buona conoscenza della lingua italiana il candidato che dimostra di esprimersi in italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente una elevata correttezza e/o accuratezza nell'espressione ortografica e/o sintattica, ma un livello inferiore, purché appropriato ed esaustivo.

ART. 7 - CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE

- 1. Ai sensi dell'art. 138 comma 6 del D.Lgs 285/92 gli istruttori di guida militare possono convertire, entro un anno dal congedo e dalla cessazione dal servizio, l'abilitazione ad Istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame. La procedura prevede le seguenti specificazioni:



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

- a. il richiedente deve comunque essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, ovvero A e DE. E' tuttavia possibile conseguire le suddette categorie successivamente al congedo, sempre nel termine massimo di un anno;
- b. se il titolare di abilitazione ad Istruttore di guida militare non ha ancora compiuto i ventuno anni, si darà corso alla conversione del titolo, ma l'interessato potrà esercitare le funzioni al compimento del ventunesimo anno di età e tale condizione deve essere evidenziata sul documento.

ART. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

- 1. Possono sostenere presso la Provincia di Grosseto gli esami disciplinati dal presente regolamento, i soggetti residenti in Provincia di Grosseto o nelle Province con la stessa convenzionate per lo svolgimento.
- 2. Chi intende sostenere l'esame per l'abilitazione di Insegnante od Istruttore di autoscuola, oppure per l'estensione dell'abilitazione già posseduta, dovrà presentare all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Grosseto entro il termine perentorio fissato nel bando, la domanda scaricabile dal sito web della Provincia di Grosseto (www.provincia.grosseto.it) nella sezione Modulistica, in regola con gli obblighi previsti in materia di bollo (secondo il valore vigente alla data della richiesta) assolto in modo virtuale o su apposito modulo di assolvimento imposta di bollo, indicando quale abilitazione voglia ottenere (per Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida).
- 3. Nella domanda l'interessato deve allegare:
 - a. copia conforme all'originale dell'attestato di frequenza al corso di formazione, iniziale o di estensione, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione richiesta;
 - b. autocertificazione redatta in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" comprensiva, tra l'altro, della dichiarazione di non aver sostenuto, nei due mesi antecedenti dalla data ultima prevista per la presentazione della domanda, lo stesso esame presso nessun'altra Amministrazione



REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

Provinciale;

c. attestazione avvenuto di versamento, nelle modalità previste dal modello di domanda di partecipazione agli esami di abilitazione, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto dei diritti di segreteria, che in nessun caso verrà restituita, pari a:

- **€ 80,00 per esame di abilitazione di Insegnante o Istruttore di autoscuole;**
- **€ 100,00 per esame congiunto di abilitazione di Insegnante e Istruttore di autoscuole;**

(nella causale di versamento dovrà essere indicato l'esame per il quale la tassa è stata versata – abilitazione per Insegnante di scuola guida oppure abilitazione per Istruttore di scuola guida oppure abilitazione per Insegnante ed Istruttore).

4. Le domande che risultino incomplete o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti o dalla attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, potranno essere regolarizzate, giusto quanto previsto al successivo art.11 comma 2.
5. Le domande che non siano sottoscritte, o la cui sottoscrizione non sia avvenuta secondo le previsioni di cui al modello predisposto dalla Provincia non saranno accettate.
6. Nel caso di mancato superamento di una qualsiasi prova d'esame, o di assenza ad una prova d'esame successiva alla prima, il candidato non potrà continuare nelle prove d'esame e si procederà all'archiviazione dell'istanza.
7. La mancata presentazione alla prima prova prevista per l'esame richiesto, nel giorno stabilito, sarà considerata rinuncia all'esame. Il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altre ammissioni all'esame. Tuttavia, qualora il candidato presenti idonea documentazione a giustificazione dell'assenza, il versamento potrà essere fatto valere per altra domanda di ammissione all'esame che l'interessato dovesse presentare purché siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - a. che la documentazione giustificativa pervenga alla Provincia di Grosseto nel termine perentorio di cinque giorni successivi alla data di assenza all'esame, tramite pec dell'Ente;
 - b. che la nuova domanda di ammissione, da presentarsi nei termini previsti dallo specifico bando, sia relativa esclusivamente alla prima sessione utile d'esame



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)**

successiva a quella in cui sia avvenuta l'assenza.

8. La procedura di cui al comma precedente non è ripetibile. Pertanto l'assenza anche alla convocazione relativa alla seconda istanza comporta l'archiviazione della stessa. Analogamente si procede all'archiviazione dell'istanza in caso di assenza ad una prova successiva alla prima prova svolta.
9. In tutti i casi di archiviazione dell'istanza sopra riportati, il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altra sessione o seduta d'esame eccezione fatta per quanto previsto al precedente comma 7 , pertanto, ai fini di una nuova ammissione all'esame comportante in ogni caso la nuova effettuazione di tutte le prove previste, l'interessato deve procedere alla presentazione di una nuova domanda ed alla effettuazione di un nuovo versamento, secondo quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3.
10. L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda di ammissione, oppure dell'intempestiva comunicazione della loro variazione, né cause comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Il candidato che ha partecipato ad un esame presso questa Amministrazione risultato inidoneo, che desideri ripetere l'esame, deve ripresentare la domanda per l'ammissione ad una sessione successiva, ripetendo l'esame non prima di due mesi dalla data della prova non superata.
12. Per i candidati portatori di handicap è richiesta idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabile nonché indicazione dell'ausilio necessario per l'espletamento delle prove d'esame e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d'esame con i criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati.



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

ART. 9 - SESSIONE D'ESAME E ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

1. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza annuale, salvo diversa determinazione del Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia , in presenza di almeno un minimo di richieste ammissibili di almeno 5 (cinque) candidati.
2. Il Bando Pubblico verrà annualmente approvato con provvedimento del Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia che sarà pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Grosseto.
3. Nel Bando Pubblico, di cui al comma 2, verranno indicate le modalità di svolgimento e la possibilità di suddividere i candidati ammessi in una o più sedute.
4. La Commissione d'esame, sarà nominata con decreto del Presidente della Provincia come stabilito al punto 5 dell'accordo Stato Regioni Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.I. il 25/03/2002 secondo quanto stabilito al successivo art. 10.
5. La comunicazione delle date relativamente alle sedute di esame, sarà data con le modalità previste all'art.11 comma 4.

ART. 10 - COMMISSIONE D'ESAME

1. Con decreto del Presidente della Provincia di Grosseto, è istituita un'apposita Commissione per il riconoscimento dell'idoneità degli Insegnanti di Teoria e/o Istruttori di Guida di autoscuola composta da tre membri:
 - a. il Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia, o un funzionario da lui delegato, cui compete la Presidenza;
 - b. un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti designato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Grosseto appartenente al ruolo tecnico della cat. D, con profilo di ingegnere o architetto;
 - c. un membro, che sarà designato dalla Regione Toscana, esperto del codice della strada e della normativa attinente alla circolazione ed alla sicurezza stradale;
2. in assenza della designazione del rappresentante della Regione, entro sessanta giorni



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

dalla richiesta, la Provincia potrà transitoriamente nominare il terzo componente, che sia in possesso di idonee competenze tecnico-operative.

3. Il Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia, o il funzionario da lui delegato, presiede la commissione consultiva ed assicura le funzioni di segreteria, nominando un dipendente dell'Amministrazione Provinciale, preferibilmente appartenente al Servizio di competenza che svolga le mansioni di Segretario.
4. I componenti della Commissione esaminatrice durano in carica 3 anni; le nomine sono rinnovabili una sola volta. Nella Commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
5. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che ne fissa l'ordine del giorno. Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione.
6. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio del Servizio Provinciale competente in materia.
8. La segreteria cura l'istruttoria e la corrispondenza relative al funzionamento della Commissione, nonché la tenuta di appositi registri, anche informatizzati che evidenziano i soggetti titolari della qualifica di Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida nelle autoscuole. Inoltre redige i verbali di Commissione e cura la pubblicazione degli esiti degli esami.
9. Compiti della Commissione:
 - a. prende atto dell'istruttoria eseguita dal competente in materia Ufficio Provinciale in ordine alla regolarità delle domande d'ammissione all'esame;
 - b. fissa le date per l'effettuazione delle prove d'esame;
 - c. accerta, mediante le prove previste, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati insegnanti e/o istruttori di autoscuola.
10. Il giudizio dovrà essere collegiale, nel caso contrario la segreteria ne verbalizza le



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)**

motivazioni.

ART. 11 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono valutate dall'Ufficio del Servizio Provinciale competente in materia, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame di abilitazione, con motivato parere dandone comunicazione all'interessato all'indirizzo pec indicato nella domanda di ammissione.
4. L'ufficio redige l'elenco dei candidati ammessi all'esame, provvedendo affinché tale elenco sia controfirmato dal Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia quale Presidente della Commissione Provinciale d'Esame e pubblicato, unitamente alle date ed agli orari delle prove d'esame, sul sito istituzionale della Provincia di Grosseto, con valore di pubblicità legale ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, almeno venti giorni prima della data prevista per la prima prova scritta ed almeno 5 giorni prima per le prove successive.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
6. Prima dello svolgimento delle prove scritte d'esame la Commissione legge ai candidati i successivi commi 8 e 9.
7. Tutte le prove scritte devono essere svolte, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente la penna, le schede quiz ed i fogli (riportanti il timbro dell'ufficio e siglati da un membro della Commissione) messi a disposizione del candidato da parte della Commissione. Non Viene ammesso l'utilizzo di matite, gomme, correttori o simili. Nelle prove a quiz non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini e locuzioni contenuti nelle domande e non saranno ammesse correzioni non essendo possibile rettificare la risposta data. In



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)**

presenza di correzioni la risposta è considerata in ogni caso errata. E', analogamente, considerato errore l'assenza di risposte.

8. I candidati non possono portare e, comunque, utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni o quant'altro possa essere d'ausilio nello svolgimento della prova, copiare o far copiare le risposte delle prove scritte, allontanarsi dall'aula prima della consegna del proprio elaborato d'esame. Durante la prova non Viene ammesso utilizzare o, comunque, tenere attivi telefoni cellulari o altri tipi di apparecchi di telecomunicazione, non è consentito comunicare con altri salvo che con i membri della Commissione o gli eventuali incaricati della vigilanza. Il candidato che contravviene a dette disposizioni è immediatamente escluso dall'esame e dichiarato respinto.
9. Durante lo svolgimento delle prove la Commissione ha la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il corretto svolgimento delle stesse; a tale scopo almeno due membri della Commissione devono trovarsi sempre nella sala esami.
10. L'esito delle prove scritte, delle prove orali e delle prove di guida sarà direttamente comunicato dalla Commissione attraverso apposito estratto del verbale delle prove d'esame e sarà pubblicato al termine delle stesse, a cura del segretario della Commissione, sul sito istituzionale della Provincia di Grosseto, con valore di pubblicità legale ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009.
11. Le date di effettuazione delle prove d'esame successive alla prima sono fissate dal Presidente della Commissione che, inoltre, nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla correzione degli elaborati previsti nella seconda prova scritta per gli insegnanti di teoria (art. 12 comma 3 lettera b) nello stesso giorno di effettuazione della prova, o, comunque, per qualsiasi altra necessità dovesse verificarsi, provvederà a fissare apposita seduta della Commissione d'esame.
12. Le prove d'esame non possono avere luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della Legge 08/03/1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
13. Per ogni seduta della commissione verrà stilato apposito verbale redatto e sottoscritto dal



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

segretario e firmato, anche, dal presidente e da tutti i componenti. Col superamento dell'ultima prova d'esame il candidato consegue l'abilitazione richiesta. Al termine delle prove d'esame, verrà elaborato a cura della Commissione, l'elenco degli abilitati per il successivo rilascio degli attestati.

14. Il soggetto che intenda conseguire l'abilitazione contestuale come Insegnante ed Istruttore di scuola guida deve svolgere gli esami come di seguito indicato: deve perciò sostenere due prove a quiz, una prova scritta relativa ad un tema come indicato all'art. 12, una prova orale secondo le indicazioni riportate all'art. 12 e 13 e le prove pratiche previste dall'art. 13. Nel caso in cui il candidato non dovesse superare una delle due prove a quiz gli verrà data l'opportunità di scegliere per quale abilitazione continuare la prova.
15. Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgimento della sessione d'esame, che prevedono l'acquisizione delle istanze, l'effettuazione di più prove d'esame non materialmente eseguibili nello stesso giorno, ed il coinvolgimento di apposita commissione composta anche da soggetti esterni all'amministrazione, nonché della possibilità che le domande presentate con riferimento a ciascun bando siano numerose, il termine di conclusione del procedimento relativo agli esami di abilitazione è di 90 giorni.

ART. 12 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA

1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di Istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.
2. Le votazioni sono espresse in trentesimi.
3. Per gli Insegnanti di Teoria l'esame, così come previsto dal D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011, coordinato con il D.M. 34/2024, consiste in una prova a quiz e una prova scritta da svolgersi in un unico giorno, ed in una prova orale, da svolgersi entro i successivi trenta



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)**

giorni. Le modalità d'esame sono le seguenti:

- a) la prima prova a quiz in cui il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non viene ammesso alla prova di cui alla lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due.
 - b) la seconda prova scritta in cui il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame definiti nell'allegato 2 del D.M. 34/2024.
 - Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci.
 - Viene ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
 - c) la terza prova orale per gli Insegnanti di Teoria e così sviluppata: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame;
 - Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - d) il candidato che alla simulazione orale di lezione di teoria ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta viene ritenuto idoneo. Viene ammesso alla quarta prova, anch'essa orale basata sul programma d'esame nell'allegato 2 del D.M. 34/2024.
 - Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
2. Ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere b) e c) , in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 3.



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

3. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
4. Il soggetto già in possesso di abilitazione di Istruttore di Guida che intenda conseguire anche l'idoneità ad Insegnante di teoria, viene ammesso direttamente alla seconda prova scritta, di cui al comma 3, lettera b), indi, se superata, alla prova orale di cui al comma 3, lettera c).

ART. 13 - ESAMI DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE

1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di Istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.
2. Per gli Istruttori di Guida l'esame, così come previsto dal D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011, coordinato con il D.M. 34/2024, si articola in tre prove:
 - a) la prima prova a quiz in cui il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non viene ammesso alla prova di cui alla lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due.
 - b) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame basata tra gli argomenti del programma d'esame definiti nell'allegato 2 del D.M. 34/2024.
 - Viene ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
 - In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

- a);
- c) terza prova, di durata non inferiore a 45 minuti, per dimostrare la propria capacità di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche:
- 1) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c) Punto I., il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
 - 2) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c) Punto II., il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
 - 3) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c) Punto III, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE, o D a scelta della Commissione, di cui al comma 1;
 - 4) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c) Punto IV , il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE, o D a scelta della Commissione, di cui al comma 1.
3. I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al comma 2, lettera c), devono essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 7, comma 5 del DM 17 del 26 gennaio 2011 e s.m.i.
- In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2, lettera a).
4. Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.
5. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di Istruttore di cui all'articolo 5, lettera c) Punto V, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo.



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

6. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
7. Salvo diversa disposizione del Presidente della Commissione esaminatrice, i mezzi sui quali dovrà svolgersi la prova pratica saranno forniti a cura e spese del candidato interessato alla prova stessa ed essere idonei per uso autoscuola muniti di doppi comandi.
8. Il soggetto già in possesso di abilitazione come Insegnante di Teoria può conseguire l'abilitazione alla professione di Istruttore di Guida sostenendo unicamente la prova pratica purché sia in possesso di patente di guida di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo.

ART. 14 - SUPERAMENTO PARZIALE DELLE PROVE D'ESAME

1. Qualora il candidato abbia presentato istanza per il conseguimento di entrambi i titoli e non abbia superato la seconda prova scritta utile all'insegnamento della teoria prevista dall'art. 12, viene ammesso direttamente alla prova orale per il conseguimento della idoneità ad Istruttore di guida e, in caso di esito favorevole di questa, e' ammesso alla prova pratica prevista dall'art. 13 del presente regolamento.
2. Con il superamento anche della prova pratica il candidato consegue la abilitazione quale Istruttore di guida.
3. Colui che sia già in possesso di abilitazione da Insegnante di teoria e intenda conseguire anche la idoneità ad Istruttore di guida viene ammesso direttamente alla prova pratica prevista dall'art. 13 comma 2 lettera c) del presente regolamento.
4. Colui che sia già in possesso di regolare titolo di abilitazione ad Istruttore di guida ed intenda abilitarsi anche come Insegnante di teoria, e' ammesso direttamente a sostenere la seconda prova scritta di cui all'art. 12 comma 3 lettera b) e, in caso di superamento di questa, alla prova orale prevista all'art. 12 comma 3 lettera c) del presente Regolamento.



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

ART. 15 - RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Sulla base del verbale sottoscritto dalla Commissione, al termine di ogni sessione d'esame viene rilasciato il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione nei tempi stabiliti dalla Commissione d'esame, denominato "Attestato di Qualifica Professionale", previo assolvimento dell'imposta di bollo a carico dell'interessato.
2. Il Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia provvederà anche ad evadere eventuali richieste di duplicati in caso di smarrimento o deterioramento dell'originale "Attestato di Qualifica Professionale".
3. Per poter esercitare la professione di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida bisogna essere in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dalla Provincia ove ha sede l'autoscuola in cui il docente presta servizio.

ART. 16 - ALBO PROVINCIALE

1. Il conseguimento dell'abilitazione ad Insegnanti di Teoria e/o Istruttori di Guida comporta l'iscrizione automatica all'"Albo Provinciale degli Insegnanti di Teoria e degli Istruttori di Guida" pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione Provinciale e liberamente consultabile on-line, che verrà istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e che comprenderà sia coloro che avranno conseguito l'abilitazione nella Provincia di Grosseto sia coloro che sono attualmente inseriti nell'organico delle autoscuole come risulta all'archivio autoscuole della Provincia di Grosseto.

**ART. 17 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE DI TEORIA O ISTRUTTORE
DI GUIDA**

1. Qualora all'Insegnante di Teoria o all'Istruttore di Guida venga sospesa la patente di guida l'interessato dovrà darne comunicazione, entro ventiquattro ore dalla notifica del



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

provvedimento di sospensione, al Servizio competente della Provincia.

2. Il Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia, o suo delegato, dispone la sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida per un periodo uguale alla sospensione della patente, disposta dal Prefetto.
3. Nel caso di mancata comunicazione dell'avvenuta sospensione della patente, il Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia, o suo delegato, dispone la sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida per un periodo doppio rispetto alla sospensione della patente disposta dal Prefetto.

ART. 18 - REVOCA DELL'ABILITAZIONE

Il Dirigente del Servizio Provinciale competente in materia, o suo delegato, dispone la revoca del titolo di abilitazione qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 3 comma 1 o venga revocata la patente di cui agli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del presente Regolamento.

ART. 19 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa di carattere comunitario e statale.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono comunque aggiornate nel rispetto delle modifiche che subiranno le normative comunitarie e statali.
3. In attesa di formali ed eventuali modifiche al presente regolamento, rese necessarie dalle variazioni normative comunitarie e/o statali, le norme applicate saranno quelle contenute nelle normative sovra ordinate.
4. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati con provvedimenti successivi alla sua entrata in vigore



**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE**
(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 27/06/2025)

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.